

INTRODUZIONE

Un'appropriate attenzione nei confronti dell'impatto dilagante che la sola presenza dell'uomo prima e il suo processo di industrializzazione poi, hanno avuto e continuano ad avere sul nostro pianeta è stata per lungo tempo sacrificata in favore della considerazione di quelli che erano ritenuti altri preminenti interessi: economici, industriali, edilizi, etc.; solo recentemente la questione ha guadagnato uno spazio rilevante nell'agenda tematica mondiale. La comunità internazionale è apparsa a lungo incurante del fatto che il pianeta terra fosse un sistema finito, dotato di risorse limitate e che la sopravvivenza della specie umana, come del resto degli esseri viventi, dipendesse (anche) dall'organizzazione che l'uomo stabilisce per esse. Orbene, contrastare quelle condotte che hanno l'effetto di vanificare gli innumerevoli sforzi di organizzazione razionale e sostenibile delle risorse rappresenta un incarico che non può più essere relegato all'azione di poche personalità individuali e particolarmente accorte o ad una manciata di associazioni ambientaliste prive di alcuno strumento autoritativo: è necessario uno strumento dotato di forza considerevole e di un importante valore dissuasivo. Purtroppo, neanche limitare l'intervento all'esclusiva dimensione nazionale appare spesso una scelta efficace, posto che le diverse sensibilità nazionali, nonché le diseguali capacità economiche dei singoli Stati, sarebbero foriere di inevitabili discriminazioni e causa di dubbia estensione dei risultati. Il ricorso al diritto penale è ormai da considerare il disegno di azione per rispondere alla prima esigenza. Per quanto riguarda l'efficacia di una risposta alle condotte più gravi e territorialmente estese, rivolgersi al diritto penale internazionale potrebbe essere una strategia da considerare. La rilevanza del problema è stata finalmente riconosciuta a livello globale, anche istituzionale, ed oggi l'attenzione nei confronti degli effetti delle più rischiose attività industriali sull'ambiente è presente sul tavolo di lavoro dei più rilevanti organismi politici ed economici mondiali, tanto da rendere la repressione della criminalità ambientale una delle sfide della società contemporanea.

Vi sono numerose ragioni in questo preciso periodo storico per intraprendere uno studio che indagli gli strumenti giuridici più idonei a contrastare tale forma di delinquenza. Volendo enunciarne solo alcune: questo tipo di illegalità è un fenomeno diffuso su scala planetaria e quantitativamente in dilazione, le conseguenze catastrofiche della sua propagazione non conoscono limiti spaziali né temporali e hanno il potere di raggiungere qualsiasi essere vivente, compromettendo il diritto inviolabile alla salute dell'uomo e nei casi più gravi alla vita stessa. Non è possibile eludere l'evidenza scientifica, né più si può voltare il capo di fronte alla responsabilità intergenerazionale di cui siamo detentori; ogni ritardo nel prendere coscienza di ciò comporta un onere aggiuntivo per le future generazioni, che rischiano di trovarsi eredi e vittime di uno sviluppo scellerato e incosciente che non hanno voluto ma che, se non si indagano opzioni adeguate, rappresenterà il loro unico destino.

Per tali ragioni, percorrendo quella nota scia di affermazione di nuovi diritti o diritti di terza generazione, le giurisdizioni nazionali e internazionali stanno

gradualmente configurando il riconoscimento di un vero e proprio diritto dell'uomo all'ambiente, inteso come patrimonio individuale e comune. La realizzazione di questo diritto però, se non si accompagna all'adempimento di doveri e all'affermazione delle dovute responsabilità, rischia di vedersi ridotta ad una dimensione meramente semantica che poco si addice alla portata attuale della questione ambientale. Affermato il comune diritto al godimento di una risorsa ci è imposto il comune dovere di difenderla.

Come accennato, la presente voce non risuona isolata, la ricerca di strategie più efficaci per la repressione delle condotte illecite ambientali è affare che preoccupa le istituzioni non solo nazionali, ma anche regionali ed internazionali. Le risposte elaborate nel tempo sono state tante e progressivamente più incidenti per la vita delle stesse istituzioni e degli organismi privati. A livello nazionale, il d.lgs. n. 152 del 2006 ha riformato l'intero settore ambientale e ne ha ridefinito le procedure. La materia è stata oggetto di correttivi fino all'introduzione, con la legge n. 68 del 2015, dei reati ambientali e di nuove aggravanti e attenuanti nel codice penale. Questo passo consacra lo strumento penale come modello privilegiato di azione contro le offese più consistenti. E delinea l'obiettivo di punire con maggiore severità le condotte che detengono maggior disvalore sociale, promuovendo invece quelle che mitigando gli effetti negativi degli illeciti, manifestano un ravvedimento¹.

A livello regionale sovra-nazionale, in riferimento primariamente all'esperienza dell'Unione Europea, la tendenza è stata a lungo quella di tangere il meno possibile la sovranità degli Stati. L'obbligazione europea si è limitata sin dagli esordi a richiedere che la tutela giuridica attuata dal legislatore nazionale avesse i caratteri dell'effettività, della proporzionalità e della capacità dissuasiva, senza intaccare la discrezionalità dei singoli Stati membri nelle scelte delle tecniche di azione. Ma la crescente preoccupazione per il dilagare dei reati ambientali, l'estensione al di là delle frontiere statali della loro realizzazione e delle loro conseguenze e le difficoltà di una effettiva repressione, hanno spinto anche le istituzioni europee a riconoscere che i sistemi sanzionatori allora vigenti non erano sufficienti a garantire l'osservanza delle obbligazioni in materia e con la Direttiva 99/2008/CE si è imposto agli Stati membri il ricorso allo strumento penale.

La trasversalità spaziale di alcuni crimini ambientali, ha necessitato sin dalla genesi delle prime forme di sensibilità ecologica la presenza in campo del diritto internazionale, concorrente di prim'ordine per la gestione dei fenomeni inerenti ai rapporti tra Stati confinanti e le questioni ambientali di natura globale (cambiamenti climatici, incidenti marini, diminuzione della biodiversità, inquinamento, etc.). Anzi, proprio questo livello più ampio è stato precursore dell'espansione di un interesse verso l'ambiente e di uno studio scientifico degli effetti che l'uomo produce sulla natura. L'influsso del diritto internazionale ha investito ad onda gli altri ordinamenti, nazionali e sovranazionali. La sua mano si è mossa attraverso la giurisprudenza degli organismi di protezione dei diritti umani e con la risonanza di dichiarazioni internazionali e convenzioni— compresa

¹ N. LUGARESI, *Diritto dell'ambiente*, Cedam, Padova, 2015, p. 33.

l'attività in prima linea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite – per concretarsi in normative sempre più dettagliate e che sembrano favorire la penalizzazione delle condotte più gravi. Ma le strategie che sino ad ora si sono affermate per tentare di neutralizzare, frenare o perlomeno rallentare quel processo di lenta frantumazione dell'equilibrio ambientale sono da ritenersi sufficienti? Si sono utilizzati gli strumenti più idonei ad aumentare le possibilità di individuazione dei responsabili? E tali strumenti hanno la dovuta carica deterrente? Posta la natura dei danni manifestatamente estesi provocati dai più gravi illeciti ambientali, qualificati per estensione, durata e gravità, la similitudine strutturale che esiste tra queste forme di crimini e le violazioni più atroci dei diritti umani portano ad interrogarsi sull'esistenza di uno spazio (e dell'opportunità) di un intervento in questa materia del diritto penale internazionale.

Nel prosieguo di questa trattazione si tenterà di trovare delle linee direttrici per elaborare delle risposte. Come accennato, fino a tempi relativamente recenti, l'ambiente come bene giuridico autonomo non era considerato meritevole di tutela penale, ma la crescente preoccupazione verso le conseguenze sconfinata ed intergenerazionali dei rischi che l'attività umana produce nei confronti dell'ambiente come bene comune prima che giuridico hanno imposto di ripensare alle tecniche di tutela fino ad ora utilizzate e ad elaborare prospettive di riforma delle risposte sanzionatorie inerenti ad alcune condotte umane particolarmente lesive di tale bene. Di certo non è un percorso semplice, né in grado di dare soluzioni immediate e definitive, ma i rischi che le impunità potrebbero causare all'integrità delle risorse naturali e alla vita dell'uomo impongono ogni tipo di sforzo analitico e creativo. È in questa prospettiva che si inseriscono le proposte, avanzate da autorevole dottrina² di creare una nuova fattispecie di crimine internazionale, da affiancarsi a quelle già esistenti, "*per individuare e sanzionare i responsabili di gravissime offese recate al bene ambiente*"³.

Ripercorrendo questo *iter* in maniera più approfondita, si analizzeranno le caratteristiche che il nuovo crimine ambientale internazionale si ritenga debba avere, tentando di scomporre alcune delle complessità giuridiche che ad una fattispecie di questo genere inevitabilmente si accompagnano e analizzando le strategie di repressione che si considerano più idonee per una sua effettiva incidenza nella lotta alle forme più gravi della suddetta forma di criminalità.

² A tal proposito si veda lo studio pubblicato nel 2015 sotto la direzione di LAURENT NEYRET, frutto di anni di ricerca da parte di sedici giuristi di rilevanza internazionale confluito in L. NEYRET (sotto la direzione di), *Des écocrimes à l'écocide*, Editions Bruylant, Bruxelles, 2015. Il testo citato ha rappresentato un contributo indispensabile per questo lavoro.

³ E. FRONZA, *L'ecocidio. Alcune riflessioni a margine della proposta di introduzione di un nuovo crimine internazionale* in M. MANTOVANI, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, M. CAIANIELLO (a cura di) *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bononia University Press, Bologna, 2016, pp. 797-813.

CAPITOLO I

L'AMBIENTE COME BENE GIURIDICO TUTELABILE PENALMENTE

SOMMARIO: 1. Cenni sulla nozione giuridica di ambiente. – 2. Ambiente come bene giuridico. Profili penalistici. – 3. Uno sguardo ad alcuni differenti modelli di tutela penale. – 3.1. Premesse. – 3.2. Accessorietà amministrativa. – 3.3. Gravità dell'offesa. – 3.4. Sistematica legislativa. – 3.5. Indicazioni metodologiche. – 3.6. Ordinamenti europei. – 3.7. Ordinamenti extra-europei. – 3.8. Prime osservazioni. – 4. Il modello italiano. – 4.1. La Costituzione Repubblicana. – 4.2. La legislazione ordinaria. – 4.2.1. Le fattispecie codicistiche. – 4.2.2. La legislazione speciale. – 4.2.3. I nuovi ecoreati. – 5. Prime conclusioni sull'uso del diritto penale nei sistemi nazionali

1. Cenni sulla nozione giuridica di ambiente

Sulla nozione giuridica di ambiente molto continuano ad interrogarsi gli operatori del diritto. Per individuare l'attuale consistenza di tale nozione è doveroso ripercorrere alcune delle elaborazioni teoriche che si sono sviluppate a partire dalla concezione scientifico-naturalistica di ambiente: la più essenziale ed immediata, anche se non assoluta. L'ambiente naturale si considera l'insieme di componenti che si integrano vicendevolmente: lo spazio circostante in cui si vive da un lato e gli esseri viventi e le cose inanimate con cui si viene in contatto dall'altro. L'ambiente è pertanto identificabile con l'insieme delle condizioni esterne all'organismo, ed interagenti con esso⁴. Tale nozione risulta senz'altro di più immediata definizione in una dimensione relazionale con un'altra forma di vita animale o umana, in quanto rappresenta lo spazio che essa circonda. Questa accezione relazionale trova una conferma nella sua origine etimologica, dal latino *amb-ire*: "ciò che sta intorno" e nel confronto con altri idiomi: il termine inglese *environment*, il tedesco *Umwelt*, il francese *environnement*⁵, ma non è di certo l'unica pensabile, né, pertanto, l'unica ad essere stata discussa. Come è evidente, la definizione lessicale di ambiente è dotata di una scarsa selettività, che la rende dunque incompatibile con un utilizzo ai fini giuridici⁶.

Il tentativo di trasporre in ambito giuridico una nozione così astratta ed ampia non è compito facile; così dimostrano le numerose teorie definitorie proposte da dottrina e giurisprudenza che mai hanno formato una voce unanime. Ci si è dunque domandati se fosse verosimile individuare un oggetto definito e definibile della nozione giuridica di ambiente; così come ci si è interrogati sull'idoneità del concetto di ambiente a formare oggetto di diritti o sulla sua mera essenza di sintesi verbale di riferimento per un complesso di elementi distinti. A

⁴ N. LUGARESÌ, *Diritto dell'ambiente*, cit., p. 4.

⁵ G. CORDINI, *Diritto Ambientale Comparato*, Cedam, Padova, 2002, p. 22.

⁶ L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente, bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 8.

tal proposito, nel panorama nazionale, datata ma autorevolissima dottrina⁷, ha prospettato una visione pluralistica di ambiente, emersa dall'analisi di alcuni *movimenti di idee* e taluni dibattiti inerenti al problema ambiente così come appariva nell'Italia degli anni Settanta. L'ambiente veniva tratteggiato non già come una unità giuridica, ma come la somma di diversi profili che possono essere giuridicamente rilevanti. Il primo essenzialmente naturalistico: *"l'ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il movimento di idee relativi al paesaggio"*; un secondo legato al concetto di inquinamento e alla prevenzione e repressione di quelle attività che portano alla degradazione degli elementi naturali: *"l'ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il movimento di idee relativi alla difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua"*; ed infine in relazione al territorio, nel suo significato urbanistico: *"l'ambiente a cui si fa riferimento nella normativa e negli studi di regolazione dell'assetto e della gestione del territorio dell'urbanistica"*. Ciò che preme evidenziare di questa concezione che ha fatto scuola, ed ha costituito il motore dell'analisi giuridica successiva è la considerazione che il problema ambientale è giuridico solo in termini successivi, in quanto è fenomeno di precedente interesse di altri settori—quali la scienza e la tecnica—prime discipline incaricate di rintracciare soluzioni ai problemi di portata ambientale. Una volta constatata la rottura degli equilibri biologici provocati dall'intensificazione dello sfruttamento delle risorse naturali qualsiasi disquisizione sarebbe vana se non si ricercasse la conoscenza delle cause di tali squilibri, *"delle misure entro cui l'ambiente può essere aggredito senza che lo si renda aggressore"* e dei mezzi idonei alla loro realizzazione. Solo la ricerca scientifico-tecnologica può, non senza ingenti difficoltà, incaricarsi di indagare risposte a tali interrogativi. Di conseguenza, secondo la citata dottrina, la nozione di ambiente per il diritto può essere assunta solo in termini successivi in una triplice dimensione: quella paesaggistica, in relazione a quelle zone di cui si vuole la conservazione, nell'accezione di azione aggressiva dell'uomo come modalità di tutela dei beni ambientali, e in senso urbanistico nella sua globalità, per la valutazione degli interessi coinvolti⁸.

Queste ripartizioni, sono sicuramente utili al giurista che opera da sempre con le scomposizioni, si comprende pertanto la ragione per cui da un punto di vista della legislazione italiana, l'atteggiamento che è prevalso sin dai primi interventi è stata una centellinata normativa di settore, oggetto di legislazione speciale e regolamentazione tecnica⁹. Ciò nonostante, non è possibile trascurare la dimensione multidisciplinare e universale della questione ambientale. Gli interventi *lato sensu* legislativi nazionali e soprattutto internazionali sono sempre più venuti assumendo un ambito più vasto. Per questa ragione, numerosi sono stati gli sforzi delle formanti dottrinali e giurisprudenziali, incentrati sul tentativo di ricondurre ad unità tale nozione giuridica, intesa come la sintesi di fattori che permettono e favoriscono la vita, individuando un centro di riferimento che sia portatore del correlato interesse. Le ragioni di una simile scelta appaiono

⁷ M. S. GIANNINI, *"Ambiente": Saggio sui suoi diversi aspetti giuridici*, in *Scritti*, Giuffrè Milano, 2005, pp. 455 ss.

⁸ R. ROTA, *Lezioni di diritto dell'ambiente*, ARACNE editrice, Roma, 2012, p. 31.

⁹ G. CORDINI, *Diritto Ambientale Comparato*, cit., p. 23.

puramente convenzionali, prodotto di una volontà organizzativa che tenga conto degli interventi normativi che hanno riguardato la materia.

Alla base degli studi giuridici in materia vi è l'ambiente come entità complessiva di ciò che comprende l'*habitat* di vita degli uomini, in una prospettiva dinamica inclusiva di tutti gli elementi della natura la cui tutela è necessaria per garantirne la conservazione e quindi il godimento da parte di ogni comunità di uomini: un *diritto all'ambiente* inteso come posizione giuridica soggettiva. Tale soggettivizzazione del concetto di ambiente ha permesso di approfondire il relativo aspetto antropocentrico della tutela. In Italia questa posizione è stata elaborata muovendo prioritariamente dal dato costituzionale. Com'è noto, la nostra Carta fondamentale manca di una definizione di ambiente, ciò nonostante questo "difetto" non è stato interpretato come un disinteresse nei confronti della questione. Un riconoscimento della tutela dell'ambiente come valore del nostro ordinamento si è delineato a partire da una polarizzazione della rispettiva nozione giuridica, per mezzo dall'accorpamento di due elementi di riferimento: il paesaggio e la salute. Il combinato disposto degli articoli 9 e 32 della Costituzione, rinforzati dalla parabola dell'articolo 2, ha prodotto una ricostruzione di ambiente che "*si identifica nella protezione degli insediamenti umani e della qualità della vita e la tutela di esso coincide con il governo del territorio e con la difesa della salute individuale e collettiva*"¹⁰. Dal dato costituzionale è profusa dunque una concezione legata all'esigenza per l'uomo di costituire e mantenere le condizioni propizie per la salute del singolo e quindi della comunità. Un'accezione soggettivistica legata alla fruizione dei singoli beni ambientali e scevra di un significato omnicomprensivo di bene collettivo. Questa stessa caratteristica ha rappresentato la principale critica mossa a tale concezione da dottrina prima e giurisprudenza poi, entrambe spinte dalla necessità di recepimento di quella coscienza ecologica che suggeriva l'apprezzamento di un autonomo e inedito bene comune, distinto ma inclusivo dei singoli elementi che ne costituiscono il substrato materiale.

La necessità del recupero di una natura collettiva del diritto fu accolta e suggellata dalla legge n. 349 del 1986, che istituì il Ministero dell'ambiente. La nuova normativa definiva l'ambiente come bene pubblico (art. 18). La legge del 1986 delineava una nozione unitaria del bene ambiente, finalizzata alla conservazione e al recupero delle sue condizioni fisiologiche essenziali alla sopravvivenza dell'uomo. Tuttavia, la legittimazione della tutela dell'ambiente mantenne una funzione strumentale, legata alla protezione di ulteriori interessi umani connessi: quali la vita e la salute.

I risvolti critici della scienza ecologista ricalcarono la necessità di riconoscere una autonomia ontologica e strutturale del concetto in questione e produssero un vero e proprio processo di oggettivizzazione del bene ambiente "*inteso come equilibrio ecologico, di volta in volta, della biosfera e dei singoli ecosistemi di riferimento*"¹¹. Si diffuse così una definizione di ambiente svincolata dal suo esclusivo legame con l'uomo, considerato ora solo uno tra gli altri

¹⁰ L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 9.

¹¹ L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 9.

elementi che integrano l'equilibrio ecologico. Il disancorarsi da una visione rigorosamente antropocentrica, in favore di una ecocentrica, ha avuto una portata innovativa, ed ha permesso di non considerare la tutela dell'ambiente solo in funzione strumentale ad ulteriori interessi umani, ma ha legittimato il riconoscimento della tutela di un equilibrio di per sé considerato, ammettendo una valorizzazione indipendente della natura.

Le scelte di politica normativa diffuse nei vari sistemi nazionali oscillano tra queste due impostazioni, *“seguendo o dirigendo la sensibilità della collettività”*¹² di un determinato contesto socioeconomico e di un definito periodo storico.

2. Ambiente come bene giuridico, profili penalistici

Filtrando il tema attraverso le lenti del diritto penale, la definizione di ambiente in termini di bene oggetto di protezione si arricchisce di ulteriori elementi di complessità, richiesti dalla necessità di rinvenire una coerenza con i principi fondamentali di diritto penale che impongono *“una ricostruzione dell'interesse tutelato in maniera rispondente ai corollari della concezione liberale del bene giuridico, ossia in termini concreti e sufficientemente afferrabili”*¹³. Tale sforzo è stato richiesto ai fini dell'individuazione dello spazio da riservare a questo strumento nella tutela dell'ambiente e per definire le tecniche di incriminazione preferite.

L'intervento statale di tipo penale nei limiti della stretta necessità, si dice, debba essere giustificato da *un* afferrabilità del bene che si intende proteggere. L'importanza di una ricostruzione rigorosa del referente finale dei reati in oggetto, si comprende in relazione all'impossibilità, in mancanza, di verificare la soglia di gravità del danno che invoca un intervento penale e le forme di anticipazione della tutela richieste per alcune situazioni particolarmente rischiose. Tali riflessioni sono il prodotto della teoria del bene giuridico di matrice liberale elaborata dalla dottrina tedesca a partire dalla prima metà del secolo XIX¹⁴. Il bene giuridico rappresenta la prospettazione teorica che avuto l'imprescindibile ruolo di superare l'assunto di matrice illuministica che assimilava il delitto alle sole violazioni di un diritto soggettivo. A partire da fine Ottocento¹⁵, si è giunti alla considerazione dell'opportunità di intervento del diritto penale nei confronti di quei fatti materialmente offensivi di elementi reali e comunemente considerati

¹² N. LUGARESÌ, *Diritto dell'ambiente*, cit., p. 4.

¹³ G. ROTOLO, *“Riconoscibilità” del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, Giappichelli, Torino, p. 2.

¹⁴ La nozione di reato come offesa ad un bene giuridico risale a BIRNBAUM, nel noto saggio risalente al 1834.

¹⁵ Uno dei primi tentativi di considerare il diritto come strumento di tutela di beni giuridici risale a FRANZ V. LISZT. Il noto giurista propone un concetto materiale di bene giuridico basato su interessi preesistenti ad una valutazione legislativa. Secondo questa concezione il compito del legislatore è quello di individuarli e stabilire il contenuto dell'illecito garantendo una corrispondenza tra realtà sociale e normativa.

socialmente dannosi¹⁶. Il concetto di bene giuridico, più volte svuotato e riempito della sua componente materiale nelle numerosissime teorizzazioni che la dottrina ha elaborato nel corso degli ultimi cento anni, ha pertanto manifestato l'importanza del momento oggettivo nella costruzione del reato¹⁷.

Terminate le esperienze nazional-socialiste del secolo scorso e riaffermatesi nella maggior parte del territorio europeo gli ordinamenti liberal-democratici, la riconsiderazione del diritto penale di matrice liberale, inteso come *extrema ratio* dell'ordinamento, ha imposto un ripensamento critico dei criteri di legittimazione dell'intervento punitivo. Ad oggi, nella prospettiva tipica di uno Stato di diritto, si sostiene che possono legittimamente assurgere ad oggetto di tutela solamente entità dotate di sostrato reale e corrispondenti a valori suscettivi di consenso diffuso¹⁸. Per impedire il rischio di scarsa selettività, legato alla genericità del criterio analizzato e scongiurare l'incapacità dello stesso nell'individuazione dei beni giuridici in maniera univoca, la dottrina più recente assume la Costituzione come criterio di riferimento per determinarli. Si richiede pertanto che oggetto di tale tutela debbano essere solo quei beni costituzionalmente suscumbibili, anche a livello implicito, che, in ragione della loro essenzialità nel garantire una convivenza pacifica, sono socialmente considerati meritevoli di tale poderosa forma di protezione, e ciò con l'ulteriore fine di scongiurare il proliferare di una già elefantica produzione normativa e di limitare l'arbitrio del legislatore¹⁹. Tuttavia, questo genere di osservazioni, non sono da sole sufficienti per generare la necessità di un tale intervento. La diversità di funzioni proprie rispettivamente dell'ordinamento penale e della Costituzione, sia nel suo momento garantistico che finalistico, non permettono comunque di ovviare alla necessità di *"calarsi anche nel terreno delle verifiche di natura empirica, assumendo come oggetto di osservazione la società considerata in tutte le sue determinazioni concrete, quale che sia la distanza tra ordine sociale esistente e ordine idealmente prefigurato"*²⁰. Il concetto di bene giuridico dunque non può assurgere quale unico criterio di criminalizzazione. Una volta accertato che il bene è suscumbibile nell'ambito dei valori costituzionali, la scelta dell'*an* e del *quomodo* punire risulta condizionata dalla presenza di altri relevantissimi criteri, quali: il principio di meritevolezza della pena, il principio di proporzionalità e conformità allo scopo e il principio di sussidiarietà. L'applicazione dei suddetti principi impone sempre di verificare se il grado dell'aggressione raggiunga una soglia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla sanzione penale, che tale

¹⁶ E. LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente, tra esigenze di effettività e simbolismo evolutivo*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 224 ss.

¹⁷ Per una rapida riesamina dell'evoluzione del concetto di bene giuridico si veda: G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale parte generale*, settima edizione, Zanichelli, Bologna, 2014, pp. 4 ss. E sull'esigenza di fondare una teoria "critica" dello stesso: G. FIANDACA, *Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Diritto penale in trasformazione*, Giuffrè, Milano, 1985, pp.139-176.

¹⁸ In considerazione delle tre funzioni tradizionalmente attribuite dalla dottrina al concetto di bene giuridico: politico-garantistica, sistematica o classificatoria e interpretativa o dogmatica, ci si riferisce in questa sede alla seconda: bene giuridico come parametro identificativo per una serie di incriminazioni.

¹⁹ Quest'ultima funzione è conforme alla visione politico-garantistica del bene giuridico.

²⁰ G. FIANDACA, *Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Diritto penale in trasformazione*, cit., p. 155.

sanzione sia adeguata allo scopo di protezione del bene o se la tutela sia assicurabile mediante tecniche sanzionatorie meno invasive²¹.

Si capisce pertanto come nella materia ambientale la già difficile definizione in termini giuridici dei confini del bene *de quo*, che, come segnalato nel precedente paragrafo, non si è mai cristallizzato in un concetto assoluto, porti con sé una complessità intrinseca nella creazione di fattispecie sufficientemente determinate così come richiesto dai principi primari dell'illecito penale. Ma la disomogeneità dei valori sottesi e la non univocità delle soluzioni proposte non debbono scoraggiare nella realizzazione dell'impresa, presupposto irrinunciabile per individuare una risposta effettiva dell'ordinamento ad un problema socialmente patito che rischia di mettere a repentaglio la pacifica evoluzione dell'umanità tutta. Accertata la necessità di individuare un bene giuridico per la cui tutela è messa in funzione la macchina penale, occorre precisarlo in termini più possibili oggettivi, al fine di delineare i contorni offensivi delle condotte incriminate.

A tale riguardo risulta rilevante la dialettica sviluppatasi tra le già citate dottrine antropocentrica ed ecocentrica. Prospettive che oggi non è più opportuno ritenere essere diametralmente opposte, ma che spinte da influenze reciproche ed esterne (in particolare la coscienza ecologica figlia della post-modernità) si sono vicendevolmente mitigate in virtù di una loro estrinsecazione più moderata²². L'orientamento che vede nella tutela ambientale un presupposto funzionale alla tutela di altri interessi umani infatti, sebbene possa apparire incompatibile con il riconoscimento di un bene giuridico indipendente, posto che senza una lesione o messa in pericolo del bene finale non sarebbe riscontrabile una rilevanza penale del bene strumento, in realtà non sembra di per sé rilevare ai fini dell'individuazione dell'oggetto proprio della tutela. Nondimeno, la strumentalità esistente tra il bene ambiente e altri interessi umani è sì utile per calibrare il disvalore di una condotta e per l'individuazione delle ragioni di politica criminale che legittimano l'attivazione dello strumento penale, ma non fornisce alcuna indicazione sulla natura del bene protetto²³, di cui comunque non si nega l'alterità rispetto ai beni finali. In accoglimento di queste osservazioni, per una parte della dottrina²⁴ la visione antropocentrica non risulta affatto incompatibile con l'autonomia del bene in questione, posto che considerare l'ambiente come il complesso di quelle condizioni che permettono la sopravvivenza dell'uomo e la sua tutela collegata ad altri interessi umani non sembra essere un approccio differente da quello posto a garanzia di altri beni giuridici riconosciuti dall'ordinamento che hanno la finalità di preservare le condizioni di vita che permettono lo sviluppo della persona umana. Secondo tale dottrina pertanto, la prospettiva antropocentrica esprime semplicemente l'esigenza primaria che vi sia un temperamento tra l'interesse all'equilibrio ambientale e altri interessi

²¹ Per approfondire alcune questioni sui criteri di criminalizzazione: E. DOLCINI, *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, cit., pp. 371-402.

²² P. AMELIO, F.S. FORTUNA, (a cura di), *La tutela penale dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2000.

²³ L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 23.

²⁴ In particolare: C. BERNASCONI, *Il reato ambientale, tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Edizioni ETS, Pisa, 2008.

individuali e collettivi socialmente rilevanti e che da tale bilanciamento derivi l'opportunità di una tutela penale. Tale impostazione non osteggia invece il riconoscimento di un'autonomia del bene ambiente, operazione, quest'ultima, che afferrisce piuttosto all'esistenza di un consenso sociale ed una conseguente evoluzione giuridica. Entrambe queste componenti premono infatti per la necessaria alterità del bene ambiente rispetto ad interessi differenti.

La stessa presa di coscienza si rinviene nella prospettiva ecocentrica di tutela dell'ambiente. Tale concezione infatti, assumendo la centralità dell'ambiente nelle sue componenti materiali, oltre ad avere una valenza fortemente simbolica, restringe il diritto/potere dell'uomo di intervento sull'ambiente, individuando quale limite invalicabile: "*la condizione che se ne conservi l'oggetto*"²⁵. Questo ripensamento della libertà e del potere dell'uomo, non più *dominus* incondizionato del mondo ma suo componente alleato che crea senza distruggere l'equilibrio di cui è parte, è stata definita una vera e propria *rivoluzione culturale* frutto della nascita della nuova sensibilità ecologica. Molti hanno temuto che gli effetti di tale rivoluzione in campo penale comportassero il rischio di generare una tutela dell'ambiente in termini assoluti, che neghi ogni possibile bilanciamento con qualsiasi interesse altro, ma tale conclusione non è affatto necessitata. Il rapporto di connessioni biunivoche tra uomo e natura che discende da tale impostazione permette, al contrario, di considerare l'ambiente, inteso come equilibrio dell'ecosistema naturale e bene finale dell'intervento penale, come un bene difendibile in sé, senza tuttavia trascurare la necessità di non impedire altre attività che pure sono considerate socialmente rilevanti.

Ovviamente neanche questa concezione è stata avulsa da critiche, le quali hanno riguardato l'incapacità di beni giuridici di tale portata collettiva a svolgere il compito di discriminare tra i fatti che legittimano una tutela di stampo penale e fatti penalmente irrilevanti. La citata inidoneità si rende manifesta, secondo alcune autorevoli voci²⁶, in relazione a lesioni macroscopiche che rendono difficoltosa la ricostruzione di elementi quali il nesso causale o gli estremi di una responsabilità individuale, spianando la strada ad una indebita estensione del penalmente rilevante anche a quei casi di impossibilità di identificazione di questi presupposti. Questa tendenza all'incertezza è stata considerata tipica delle moderne mire espansionistiche del diritto penale che si estendono fino a toccare la tutela di beni collettivi globali e generici di difficile demarcazione, con la conseguenza di dissolvere le garanzie proprie del diritto penale e comprometterne l'effettività. L'astrattezza dei beni giuridici considerati, a confronto con la necessità del diritto penale di riconoscere una meritevolezza della pena in chiave frammentaria e proporzionale a condotte materialmente offensive, hanno imposto il ricorso a norme extra-penali, nel caso del diritto ambientale prettamente amministrative, le quali svolgano una funzione coadiuvante già nella fase della tipizzazione dell'illecito. Proseguendo il filo logico di questa impostazione ci si può spingere fino alla considerazione estrema del diritto penale ambientale come mero accessorio del diritto amministrativo, che persegue la tutela non già di un bene giuridico autonomamente determinato, ma

²⁵ L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 32.

²⁶ Primo tra tutti: W. HASSEMER.